# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1855)**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1986**

## Istituzione della unità monetaria denominata « Lira Nuova » (L.N.)

ONOREVOLI SENATORI. — Immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando stava per avere inizio il processo di ricostruzione economica e sociale del Paese, le autorità preposte alla fabbricazione ed all'emissione dei segni monetari avevano individuato tre gravi difetti nella circolazione italiana e precisamente: il formato troppo ingombrante delle banconote, la ristrettezza della scala dei tagli e l'inconsistenza dell'unità monetaria rispetto alle dimensioni assunte dai principali fenomeni della vita economica.

Purtroppo, alla diagnosi accurata non ha fatto seguito una pronta terapia; da allora sono trascorsi molti anni e soltanto i primi due problemi hanno trovato adeguata soluzione. Nel 1963 hanno cominciato a circolare biglietti di formato più maneggevole, mentre l'emissione di segni monetari di importo superiore alle diecimila lire è stata attuata soltanto nel 1967.

Il terzo problema, invece, che di tutti sarebbe stato il più urgente, non è stato mai affrontato, anche se ripetutamente proposto all'attenzione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Con l'abitudine invalsa a ragionare in termini di migliaia, centinaia di migliaia o milioni di unità monetarie, la reale importanza del problema è sfuggita ad una appropriata valutazione; ciò che peraltro non deve impedire di constatare l'irrazionalità di un sistema monetario nel quale l'unità di base, la lira, è in pratica inesistente. Essa ha infatti un significato economico solo se accompagnata da almeno due o tre cifre. Migliaia di lire sono necessarie per la spesa quotidiana, centinaia di milioni o miliardi per gli investimenti e addirittura migliaia di miliardi per esprimere i grandi aggregati della contabilità nazionale.

Tale situazione crea, inevitabilmente, una serie di complicazioni nelle scritturazioni e nelle elaborazioni dei dati, avvertibili quotidianamente a qualsiasi livello, e mal si concilia con l'immagine di Paese moderno, industrializzato, tecnologicamente sviluppato che invece, sotto altri aspetti, l'Italia è riuscita ad accreditare presso la comunità internazionale.

Altri Paesi europei sono venuti a trovarsi nel corso della loro storia più recente in simile situazione, quali la Francia, la Finlandia, la Grecia e la Jugoslavia. Essi, a fronte di un'unità di misura del valore che praticamente non era più in grado di assolvere la propria specifica funzione, hanno attuato quella che tecnicamente è definita « riforma del modulo monetario » e cioè una rivalutazione nominale della moneta operando in termini di potenza di dieci. Risultato di tale operazione è stata l'abolizione di alcuni zeri nelle cifre che esprimono i valori monetari.

Una riforma del genere sembra dunque ormai indifferibile anche per l'Italia.

Se è vero infatti che le vicende dell'economia italiana degli ultimi tempi, caratterizzate da una consistente instabilità della moneta, hanno sconsigliato l'adozione del provvedimento di rivalutazione nominale della lira, poichè si riteneva inopportuno introdurre un elemento di così rilevante novità in un contesto economico di difficile controllo, occorre tuttavia considerare che la situazione evolve ormai in senso favorevole, tant'è che l'economia nazionale, dopo una fase di accentuata recessione, dà segni di risanamento, allineandosi così a quella degli altri Paesi industrializzati dell'Occidente.

L'inflazione mostra, in particolare, una netta tendenza al rallentamento, sicchè l'intervento volto alla ristrutturazione del nostro sistema monetario, da attuare ovviamente in un ragionevole ciclo temporale, appare come la naturale conclusione dell'accennato periodo di instabilità economica.

Restituire all'unità monetaria un valore concreto ai fini degli scambi, realizzando così, con il ridimensionamento di tutti i valori nominali ed in particolare dell'espressione monetaria dei bilanci, la semplificazione dei conteggi, lo sfoltimento delle cifre nelle registrazioni contabili delle aziende di credito e degli operatori economici, nei pubblici bilanci, nelle contabilità familiari, sembra non solo opportuno ma necessario.

Circa l'ampiezza dell'operazione, ragioni pratiche inducono a ritenere che una riduzione dell'unità di scambio in ragione di uno a mille sia oggi la più valida, in considerazione sia della più agevole conversione al nuovo sistema monetario, soprattutto per le transazioni di maggior valore, che del sostanziale allineamento alle unità monetarie dei principali Paesi europei e del Nord-America.

I vantaggi della riforma che si intende proporre sono molteplici. In primo luogo si avrebbe una maggiore semplicità nella redazione dei documenti contabili oggi affollati di cifre; ne occorrono, com'è noto, ben quindici per esprimere il reddito nazionale italiano.

Un secondo vantaggio deriverebbe dalla possibilità di offrire all'opinione pubblica una nuova immagine monetaria sulla quale far convergere un comune desiderio di difesa della stabilità.

Da ultimo si otterrebbe una più agevole classifica nel mercato dei cambi, atteso che la lira è oggi la moneta con il più basso valore unitario esistente tra le valute convertibili, presentando una parità che è un sottomultiplo delle principali valute.

Nella definizione del campo di valore in cui collocare i nuovi segni monetari, il valore minimo e massimo e per taglio ottimale delle nuove banconote, su cui assestare in

prospettiva la circolazione italiana, è sembrato potersi individuare nella seguente sequenza: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1.000.

Per effetto di tale estensione verso l'alto dell'area di valore coperta dalla nuova scala di banconote, la linea divisoria con la sottostante monetazione sussidiaria viene quindi a fissarsi, in corrispondenza alle attuali mille lire, con la seguente cadenza: 1 lira, centesimi 50, 20, 10, 5, 2 e 1.

Da tale operazione dovrebbero scaturire i seguenti effetti:

— l'introduzione della nuova unità non cambierebbe i rapporti economici anteriori; tutti i prezzi, i salari, le obbligazioni, eccetera, verrebbero semplicemente divisi per mille; verrebbero cioè soppressi tre degli zeri che ingombrano le contabilità e rendono difficilmente comprensibili le cifre astronomiche con le quali sono valutati tutti i beni;

— i prezzi correnti verrebbero espressi in numeri semplici, più aderenti alla realtà economica;

— la nuova lira verrebbe a realizzare una parità assai più prossima a quella delle monete straniere ed una comparazione più valida rispetto a quelle estere; ciò che renderà più agevoli le transazioni con i *partners* del Mercato comune.

I biglietti e le monete attualmente in circolazione continuerebbero per un certo tempo ad avere corso legale, ma:

il biglietto da 100.000 lire sarebbe pari a 100 lire nuove;

il biglietto da 50.000 lire sarebbe pari a 50 lire nuove;

il biglietto da 20.000 lire sarebbe pari a 20 lire nuove;

il biglietto da 10.000 lire sarebbe pari a 10 lire nuove;

il biglietto da 5.000 lire sarebbe pari a 5 lire nuove;

il biglietto da 2.000 lire sarebbe pari a 2 lire nuove;

il biglietto da 1.000 lire sarebbe pari a 1 lira nuova;

la moneta da lire 500 sarebbe pari a 50 centesimi;

la moneta da lire 200 sarebbe pari a 20 centesimi;

la moneta da lire 100 sarebbe pari a 10 centesimi;

la moneta da lire 50 sarebbe pari a 5 centesimi;

la moneta da lire 20 sarebbe pari a 2 centesimi;

la moneta da lire 10 sarebbe pari a 1 centesimo.

I biglietti del vecchio tipo verrebbero gradualmente sostituiti con banconote della nuova lira, esattamente come in passato i biglietti nuovi hanno sostituito quelli logori ritirati dalla circolazione. La stessa procedura verrebbe osservata per il cambio delle monete metalliche.

* * *

L'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della nuova unità monetaria, pari a mille lire attuali, a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.

Da tale data si intende iniziare la spendita delle banconote e delle monete rapportate alla nuova unità, che dovranno circolare unitamente a quelle dell'ordinamento monetario attualmente in vigore.

L'emissione dei segni monetari espressi nella nuova unità deve necessariamente precedere la formulazione delle scritture, pubbliche e private, secondo i nuovi parametri, per consentire all'utenza di assuefarsi ai diversi rapporti e permettere l'attuazione delle opportune modifiche, innovazioni ed aggiornamenti ai sistemi contabili, alle gestioni dei titoli, alla modulistica, alle apparecchiature contabili, eccetera.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, poi, che gli attuali segni monetari continueranno

ad avere corso legale e potere liberatorio anche dopo l'entrata in vigore della nuova unità, secondo il rapporto di uno a mille stabilito al comma 1 dell'articolo 1.

Ciò al fine di non alterare la correntezza dei rapporti e non ingenerare confusione nel pubblico. Le vecchie banconote e monete verranno gradualmente ritirate dalla circolazione mano a mano che gli utenti si saranno assuefatti all'utilizzazione dei nuovi tagli.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, con altro decreto del Presidente della Repubblica, sarà stabilita la data dalla quale tutti gli atti pubblici e privati (comprese le annotazioni e le registrazioni, nonchè la quotazione delle valute e la determinazione del corso ufficiale dei cambi) dovranno essere riferiti alla nuova unità monetaria.

L'articolo 2 disciplina anzitutto gli effetti della introduzione della nuova unità monetaria in relazione alle obbligazioni pecuniarie sorte posteriormente o anteriormente all'attuazione della riforma.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 2, relativa al calcolo degli arrotondamenti, è dettata dalla esigenza di semplificare le modalità di pagamento che comportino esborso effettivo di denaro, in relazione anche al fatto che il valore più basso della nuova unità monetaria sarà corrispondente all'attuale valore di lire dieci.

Analoghi criteri semplificativi furono seguiti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, recante disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati, in relazione alla eliminazione dei valori centesimali della lira.

Si è reso necessario prevedere un diverso regime di arrotondamento delle evidenze contabili espresse in lire all'atto della conversione nelle nuove unità di conto, in quanto siffatto criterio minimizza i costi di conversione, altrimenti cospicui, degli importi memorizzati negli archivi elettronici. Si è inoltre ritenuto di attribuire a tale regola carattere di generalità sia per la diffusione delle applicazioni elettroniche, sia per uniformità di trattamento tra procedure automatiche e tradizionali.

L'articolo 3 determina i tagli delle monete metalliche espressi nella nuova unità che, rapportati alla scala delle nuove banconote di cui al successivo articolo 4 e ragguagliati a quella attuale della circolazione divisionaria, restano fissati nei tagli da lira nuova 1, centesimi 50, 20, 10, 5, 2, 1.

Per le sole monete celebrative o commemorative è altresì prevista la possibilità di coniazione e di emissione anche in tagli rientranti nell'ambito della circolazione di banca, fino ad un massimo di lire cento.

L'articolo 4 autorizza l'emissione di banconote nei tagli da lire nuove 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000.

Sulla base delle vigenti disposizioni per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti della Banca d'Italia, è previsto che tali emissioni vengano autorizzate con decreti del Ministro del tesoro, che ne determinano sia le caratteristiche che i contingenti di emissione.

Per motivi di opportunità la scala dei tagli delle banconote è piuttosto ampia. Ciò non vuol dire, però, che tutti i valori previsti debbano essere emessi, almeno nello stesso tempo, o che lo siano tutti.

È una determinazione di massima atta a consentire alle autorità monetarie di stabilire, sulla base di motivazioni successive all'entrata in vigore della nuova unità, i tagli più idonei alla circolazione, anche in relazione al gradimento del pubblico.

In sede di emissione vanno infatti tenute presenti anche le esigenze di frazionabilità e ricomponibilità, che giustificano la circolazione contemporanea di biglietti di taglio diverso, con quelle di opportunità e funzionalità, per le quali la suddivisione delle banconote nei diversi tagli deve essere sufficientemente articolata per avere un campo di variazione che incorpori, nei diversi segni, un certo potere di acquisto.

La disposizione recata dal comma 1 dell'articolo 5 è innovativa nel nostro ordinamento monetario; si stabilisce, infatti, per la prima volta, la prescrizione delle banconote, decorsi dieci anni dalla cessazione del loro corso legale.

La previsione normativa si è resa necessaria per l'appesantimento delle scritture,

sia dello Stato che dell'istituto di emissione, che genera confusione sulle consistenze in circolazione dei diversi tipi monetari. Si ritiene che un decorso decennale sia sufficiente a tutelare gli interessi dei possessori dei valori posti fuori corso legale.

Con la disposizione del comma 2 dell'articolo 5 si è inteso rapportare al decennio anche la prescrizione delle banconote fuori corso legale all'atto della entrata in vigore della legge e per le quali oggi non sono previsti termini di prescrizione.

Il comma 3 dello stesso articolo 5 estende le disposizioni in materia di prescrizione anche ai biglietti di Stato.

La complessità della procedura per l'introduzione nel nostro sistema monetario di una nuova unità di valore e la necessità di una vasta gamma di interventi nei più vari settori della struttura e della gestione contabile e amministrativa, sia delle imprese sia della pubblica amministrazione, suggeriscono di riservare alla decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, l'emanazione delle occorrenti disposizioni di coordinamento del nuovo sistema monetario con l'ordinamento vigente. Al soddisfacimento di tale esigenza mira appunto la disposizione di cui all'articolo 6.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sistema monetario italiano, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è basato sull'unità monetaria denominata « Lira Nuova » (L.N.), di valore corrispondente alle attuali lire mille.

2. Le banconote, i biglietti di Stato e le monete metalliche, in circolazione alla data di cui al comma 1, continuano ad avere valore legale e potere liberatorio nei pagamenti secondo il rapporto di corrispondenza previsto dallo stesso comma 1.

3. Dalla successiva data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono calcolati ed espressi nella nuova unità i valori monetari indicati, in valuta nazionale, negli atti normativi, nelle pronunce di organi giurisdizionali, negli atti pubblici e nelle scritture private, ovvero nei contratti, negli atti, nei documenti, comunque denominati, nei libri e nei registri delle pubbliche amministrazioni, degli enti ed istituti pubblici e dei privati e nelle annotazioni e registrazioni eseguite da tutti i soggetti sopra indicati. A decorrere dalla stessa data sono altresì espressi nella nuova unità monetaria le quotazioni ed il corso ufficiale delle valute estere presso le Borse valori nazionali.

Art. 2.

1. Con decorrenza dalla data stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 3, i valori monetari delle obbligazioni che derivano dalla legge, da contratto, da fatto illecito ovvero da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico sono espressi nella nuova unità monetaria.

2. I valori monetari espressi in lire, relativi ad obbligazioni di qualunque natura sorte anteriormente alla data di cui al comma 1, sono convertiti di diritto nella nuova unità monetaria.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, sono egualmente convertiti di diritto nella nuova unità monetaria tutti i valori comunque espressi in lire indicati in atti anche normativi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli importi delle somme dovute in pagamento o da riscuotere a qualunque titolo sono arrotondati al centesimo della « Lira Nuova » per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni non superiori o superiori a cinque millesimi della stessa unità di valore. In fase di conversione delle evidenze contabili nella nuova unità di conto, l'arrotondamento è effettuato per difetto.

Art. 3.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di Stato riferite alla nuova unità monetaria, espresse nei seguenti tagli: « Lira Nuova » 1, centesimi 50, 20, 10, 5, 2 e 1.

2. È altresì autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di Stato celebrative e commemorative anche nei tagli da « Lire Nuove » 5, 10, 20, 50 e 100.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le caratteristiche e stabiliti i contingenti delle monete di cui ai commi 1 e 2.

4. La data di inizio, quella di cessazione del corso legale delle monete di nuovo conio, nonchè il termine finale del loro potere liberatorio sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro può, con propri decreti, autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nei tagli da « Lire Nuove » 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000.

Art. 5.

1. Le banconote si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale, stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote per le quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai biglietti di Stato che abbiano cessato o che cessino di avere corso legale.

Art. 6.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, sono emanate le occorrenti disposizioni di coordinamento del nuovo sistema monetario con l'ordinamento vigente, nonchè per la informazione del pubblico e per la salvaguardia della stabilità dei prezzi.

Art. 7.

1. I decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro previsti dalla presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è imputata al capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 ed ai corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione per gli anni successivi.